

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 13/02/2026

FATTO

1. – Con ricorso del 29 ottobre 2025, previo reclamo del 2 luglio 2025, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede anzitutto che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 1.105,00 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

In particolare, la parte ricorrente, premesso che il rapporto è stato estinto anticipatamente quando dovevano ancora essere pagate 71 rate su un totale di 120, chiede che le siano corrisposti i seguenti importi: a) Euro 473,33 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria: l'importo preteso è stato calcolato in base al metodo c.d. pro quota, e dunque applicando un coefficiente pari a 71/120, sull'importo complessivo della voce di costo in questione di Euro 800,00; b) Euro 631,66 a titolo di ulteriore riduzione delle commissioni di intermediazione creditizia: l'importo preteso è stato calcolato in base al metodo c.d. pro quota, e dunque sempre applicando un coefficiente pari a 71/120, sull'importo complessivo della voce di costo in questione di Euro 1.067,60.

La parte ricorrente domanda inoltre la restituzione della penale di anticipata estinzione di Euro 175,46 in quanto illegittimamente addebitata e il rimborso delle spese legali che viene quantificato nell'importo di Euro 200,00.

2. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, fa valere anzitutto, in rito, la necessità di disporre la sospensione del procedimento finché non sia definito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

dell'Unione europea disposto dai giudici, su istanza della capogruppo dell'intermediario resistente, a seguito del contrasto giurisprudenziale determinatosi con la sentenza c.d. Unicredit Bank Austria della stessa Corte di Giustizia, che avrebbe superato la precedente sentenza c.d. Lexitor., stabilendo che solo i costi c.d. recurring devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata di un finanziamento. L'intermediario ha quindi precisato che sia le commissioni di intermediazione sia le commissioni di istruttoria non hanno natura ricorrente. L'intermediario fa valere inoltre la legittimità dell'addebito della penale di anticipata estinzione. Le spese legali, infine, non sono dovute.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

1. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente risulta essere stato stipulato il 5 febbraio 2021. Il contratto prevedeva espressamente che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al cliente sarebbero stati rimborsati gli interessi non maturati, mentre le spese di istruttoria di Euro 816,00 e le commissioni di intermediazione di Euro 1.067,60 erano espressamente indicate come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Quanto poi alla penale di anticipata estinzione, il contratto prevedeva che sarebbe stata dovuta dal cliente nella misura dell'1% dell'importo totale del credito rimborsato e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

2. – L'estinzione anticipata del finanziamento risulta effettivamente intervenuta nel mese di aprile del 2025, in corrispondenza della scadenza della rata n. 49 su un totale di 120, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 71 rate. Sulla base del conteggio di anticipata estinzione prodotto in atti, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario ha riconosciuto alla parte ricorrente gli interessi non maturati. Al cliente non è stato riconosciuto alcun abbuono per la riduzione di ulteriori costi del finanziamento. Al cliente è stata poi addebitata una commissione di estinzione di Euro 175,46 nella misura dell'1% del debito residuo.

3. – Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Occorre poi rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, co.1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-octies, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, aveva dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d.

sentenza Lexitor. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, nell'ipotesi di rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-*sexies* cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest'Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

4. – Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, nella causa C-555/21 (sentenza c.d. Unicredit Bank), fatta valere dall'intermediario resistente a sostegno della propria conclusione contraria alla riduzione dei c.d. costi up-front, è fuor di dubbio che in quest'ultima decisione, relativa all'interpretazione della direttiva n. 2014/17/UE, a differenza che nella c.d. sentenza Lexitor, relativa invece all'interpretazione della direttiva n. 2008/48/CE cit., la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che la disciplina del credito immobiliare ai consumatori di cui alla direttiva 2014/17/UE cit. non osta a normative nazionali, che, in caso di rimborso anticipato di un finanziamento immobiliare a consumatori, riconoscano che la riduzione del costo totale del credito deve includere solo gli interessi e i costi connessi alla durata del rapporto (c.d. costi recurring) e non anche i costi c.d. up-front.

Con ciò la Corte di Giustizia non ha però inteso rimettere in discussione quanto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. Ha infatti chiarito che, nei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, un approccio differenziato al tema della riduzione del costo totale del credito rispetto al credito mobiliare si giustifica in considerazione delle specificità dei primi contratti rispetto ai secondi. In particolare, ad avviso della Corte di Lussemburgo, nel caso del credito immobiliare, la "ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente sia al consumatore che al giudice nazionale di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto".

Con ciò la Corte di Giustizia allude al fatto che, a differenza che nel caso del credito mobiliare, nel caso del credito immobiliare la finalità di tutela del consumatore è adeguatamente garantita dal c.d. modulo PIES (Prospetto Informativo Europea Standardizzato), che consente al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del rapporto.

Di conseguenza, quel rischio di comportamento abusivo degli intermediari ai danni dei consumatori, che giustifica il rigore della c.d. sentenza Lexitor, è significativamente ridimensionato nel caso del credito immobiliare e non può valere pertanto a giustificare l'inclusione anche dei c.d. costi up-front nel diritto alla riduzione del costo totale del credito.

Ad avviso di questo Collegio territoriale, pertanto, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023 non può essere intesa come una smentita della precedente sentenza dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor) né si pone in contraddizione con quest'ultima decisione. La sentenza del 9 febbraio 2023 non può pertanto essere fatta valere al fine di escludere la riduzione proporzionale dei c.d. costi *up-front* anche in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito mobiliare ai consumatori, come ritiene invece l'intermediario resistente.

5. – Ciò posto, quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo “in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”.

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una “integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)” del contratto, precisando che “ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”.

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto anche che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste “alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

8. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, sempre che si

tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

9. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione.

Quanto poi al criterio proporzionale di riduzione delle due voci di costo indicate, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. in particolare Coll. Roma, dec. n. 2746 del 2024 pronunciata con riferimento alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso), ritiene che sia le spese di istruttoria sia le commissioni di intermediazione debbano qualificarsi come costi up front con conseguente applicazione di un criterio di riduzione proporzionale alla quota degli interessi residui, e dunque pari al 38,26%.

Alla parte ricorrente spetta pertanto un rimborso di Euro 306,06 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria e di Euro 408,44 a titolo di riduzione delle commissioni di intermediazione. L'importo complessivo spettante alla parte ricorrente a titolo di riduzione del costo totale del credito è dunque di Euro 714,50 (pari ad Euro 306,06 + Euro 408,44).

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente i calcoli operati.

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 49	
rate residue	71
TAN ▶ 6.697%	

% restituzioni

- in proporzione lineare

59.17%

- in proporzione alla quota interessi

38.26%

n/c		restituzioni				tot ristoro	
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		rimborsi
	comm intermediazione (up front)	€ 1,067.60	€ 631.66	€ 408.44		€ 0.00	€ 408.44
	spese di istruttoria (up front)	€ 800.00	€ 473.33	€ 306.06		€ 0.00	€ 306.06
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
	rimborsi senza imputazione	€ 0.00					€ 0.00
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 714.50
		interessi legali					1

10. – Quanto alla domanda di restituzione della penale di anticipata estinzione, bisogna anzitutto rammentare che il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5909 del 2020, ha chiarito che la commissione di estinzione anticipata oggetto di previsione contrattuale entro le soglie di legge è senz'altro dovuta, a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione.

Inoltre, sempre il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 11679 del 2021, ha chiarito che l'espressione "importo rimborsato in anticipo", impiegata dall'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla stessa norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente a favore dell'intermediario per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito. La

commissione di anticipata estinzione deve dunque essere calcolata sul debito residuo al netto dei rimborsi effettuati a titolo di riduzione del costo totale del credito.

Nel caso in esame, dal conteggio estintivo in atti risulta anzitutto che l'intermediario resistente ha addebitato alla parte ricorrente l'importo di Euro 175,46 a titolo di penale di anticipata estinzione. La durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore a un anno. Il debito residuo era superiore ad Euro 10.000,00. Nel caso in esame, dunque, non ricorre nessuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo di anticipata estinzione previste dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.

L'importo della penale sembra essere stato determinato correttamente, nel rispetto delle disposizioni normative e del conforme regolamento contrattuale, nella misura massima dell'1% dell'importo da rimborsare in anticipo indicato nel conteggio estintivo in Euro 17.546,46.

Ciò nondimeno, secondo quanto previsto anche dal Collegio di coordinamento nella già richiamata decisione n. 11679 del 2021, ai fini della determinazione dell'importo da rimborsare in anticipo occorre considerare anche gli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario già indicati in precedenza.

Nel caso in esame, pertanto, occorre detrarre dal debito residuo anche l'importo indicato di Euro 714,50. L'importo da rimborsare in anticipo si riduce pertanto ad Euro 16.831,96 (pari ad Euro 17.546,46 – Euro 714,50). E su quest'importo deve essere ricalcolata la penale di anticipata estinzione nella misura massima dell'1%. Essa è dunque pari ad Euro 168,32, sicché la penale addebitata alla parte ricorrente di Euro 175,46 presenta un'eccedenza di Euro 7,14 (pari ad Euro 175,46 – Euro 168,32).

Nel caso di specie, dunque, oltre all'importo già indicato di Euro 714,50 a titolo di riduzione del costo totale del credito, alla parte ricorrente deve anche essere corrisposto l'ulteriore importo di Euro 7,14. L'importo totale da corrispondere alla parte ricorrente è dunque pari ad Euro 721,64, che deve essere arrotondato ad Euro 722,00.

12. – Nulla è dovuto, infine, a titolo di rimborso delle spese legali in conformità ad un orientamento consolidato dei diversi Collegi territoriali con specifico riferimento alle domande di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di finanziamento con cessione del quinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 722,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE